

- (10) Per quanto riguarda i margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, i requisiti giuridicamente vincolanti della CFTC sono stati stabiliti dai «*Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants*» (requisiti in materia di margini per gli *swap* non compensati a carico degli «*swap dealer*» e dei «*major swap participant*»), pubblicati nel gennaio del 2016 (di seguito «norma finale sul margine») e dai «*Margin Requirements for Uncleared Swaps for Swap Dealers and Major Swap Participants — Cross Border Application of the Margin Requirements*» (requisiti in materia di margini per gli *swap* non compensati a carico degli «*swap dealer*» e dei «*major swap participant*» — Applicazione transfrontaliera dei requisiti in materia di margini), pubblicati nell'agosto del 2016 (di seguito «norma sul margine per le operazioni transfrontaliere»).
- (11) Mentre i regolamenti della CFTC sulle tecniche di attenuazione del rischio operativo per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale si applicano a tutti gli «*swap dealer*» e «*major swap participant*», i regolamenti della CFTC sui margini per tali contratti derivati OTC si applicano solo agli «*swap dealer*» e «*major swap participant*» non soggetti alla vigilanza di un'autorità di regolamentazione prudenziale. Nella definizione di «autorità di regolamentazione prudenziale» data dalla CEA rientrano il *Board of Governors of the Federal Reserve System* (il Consiglio dei governatori della Riserva federale), l'*Office of the Comptroller of the Currency* (Ufficio del controllore della moneta), la *Federal Deposit Insurance Corporation* (Agenzia federale di assicurazione dei depositi), la *Farm Credit Administration* (Amministrazione del credito agrario) e la *Federal Housing Finance Agency* (Agenzia federale per il finanziamento immobiliare).
- (12) I regolamenti della CFTC sui margini per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale impongono solo lo scambio del margine iniziale con una «controparte coperta» (*covered counterparty*), secondo la definizione della sezione 23.151 dei regolamenti della CFTC. Una controparte coperta è un utente finanziario finale con un'esposizione significativa a *swap* (*material swaps exposure*) o un'entità di *swap* (*swap entity*) che stipula uno *swap* con un'entità di *swap* coperta. Secondo la sezione 23.150 dei regolamenti della CFTC, l'esposizione a *swap* è significativa quando il valore nozionale giornaliero medio dei contratti derivati OTC non compensati supera 8 miliardi di USD, mentre la soglia analoga stabilita dall'articolo 28 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione<sup>(1)</sup> è di 8 miliardi di EUR. Nell'Unione l'obbligo di scambio del margine di variazione non è subordinato al superamento di una soglia di rilevanza e si applica a tutte le controparti, come previsto all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. Nei regolamenti della CFTC la norma finale sul margine fissa l'importo minimo cumulato di trasferimento del margine iniziale e del margine di variazione a 500 000 USD, mentre il requisito corrispondente di cui all'articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2016/2251 è di 500 000 EUR. Tenendo conto dell'impatto limitato della differenza tra le due valute, tali importi dovrebbero essere considerati equivalenti.
- (13) I requisiti previsti della norma finale sul margine si applicano agli *swap*, i quali comprendono quasi tutti i contratti definiti come derivati OTC nel regolamento (EU) n. 648/2012, ad eccezione dei contratti *forward* su valute e degli *swap* in valuta, per i quali la norma finale sul margine non prevede requisiti. Inoltre, i regolamenti della CFTC non prevedono alcun trattamento specifico per i prodotti strutturati, incluse le obbligazioni garantite e le cartolarizzazioni. Nell'Unione i contratti *forward* su valute e gli *swap* in valuta sono esentati dai requisiti in materia di margini iniziali, requisiti da cui possono essere esentati anche i contratti derivati associati alle obbligazioni garantite per scopi di copertura. La presente decisione dovrebbe pertanto essere applicata solo ai contratti derivati OTC soggetti ai requisiti in materia di margini sia ai sensi del diritto dell'Unione che dei regolamenti della CFTC.
- (14) I requisiti previsti dai regolamenti della CFTC per il calcolo del margine iniziale sono equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 648/2012. Analogamente a quanto previsto dall'allegato IV del regolamento delegato (UE) 2016/2251, i regolamenti della CFTC consentono l'uso di un modello standardizzato. In alternativa, per il calcolo possono essere utilizzati modelli interni o di terze parti, purché tali modelli contengano determinati parametri specifici, tra cui gli intervalli minimi di confidenza e i periodi con rischio di margine, nonché alcuni dati storici, inclusi i periodi di stress. Questi modelli devono essere approvati dalla CFTC o da un'associazione dei mercati a termine registrata.
- (15) I requisiti previsti dai regolamenti della CFTC per le garanzie ammissibili e le modalità di possesso e segregazione di tali garanzie sono equivalenti a quelli di cui all'articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2016/2251. I regolamenti della CFTC includono un elenco equivalente di garanzie ammissibili, mentre il preambolo della

<sup>(1)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, GU L 340 del 15.12.2016, pag. 9.

